

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3068

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SACCUCCI

Presentata il 3 luglio 1974

Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, alle guardie ed agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e dei relativi servizi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei mesi che seguirono la cessazione del secondo conflitto mondiale il Governo provvide ad assumere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per le impellenti necessità del momento, un rilevante numero di sottufficiali dei vari Corpi ed armi dello Stato e dei rispettivi servizi inquadrandoli, però, come guardie o appuntati, cioè chiedendo loro di rinunciare al grado che avevano nei reparti di provenienza.

Successivamente, con il decreto legislativo del 20 gennaio 1948 n. 15 vennero assunte temporaneamente nuove aliquote di personale per i servizi di pubblica sicurezza che, nel prosieguo di tempo, furono inquadrare nei ruoli con il grado di guardia anche se si trattava di sottufficiali provenienti da altri reparti con questo grado.

In altre parole, in tutti e due i casi la carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se si trattava di sottufficiali già in servizio presso altre armi o corpi, iniziava unicamente con il grado di guardia.

Con la legge 14 febbraio 1970, n. 57 venne molto opportunamente disposto che coloro

i quali erano stati ammessi nei ruoli delle guardie di pubblica sicurezza potevano, a domanda e con il rispetto di determinate condizioni, chiedere la reintegrazione nel grado di sottufficiale.

Questa disposizione, veramente opportuna sotto ogni aspetto, da un lato consentiva alla pubblica sicurezza di avvalersi dell'opera di comando di personale già qualificato alla funzione e pienamente al corrente delle caratteristiche del servizio di pubblica sicurezza attraverso gli anni trascorsi nel Corpo come guardie e, dall'altro lato, dava una doverosa soddisfazione morale a questi ex sottufficiali.

Ma, come troppo spesso avviene e come abbiamo già avuto occasione di rilevare con altra proposta di legge, anche questa volta la legge 14 febbraio 1970, n. 57 prendeva in considerazione solo una parte di tutta la categoria di sottufficiali che prestavano servizio come guardie, cioè, unicamente, quelli che erano transitati nella pubblica sicurezza in forza del decreto legislativo del 20 gennaio 1948, n. 15 e non anche coloro che precedentemente erano stati assunti subito dopo la fine del conflitto mondiale.

Pertanto la presente proposta di legge intende superare questa inutile e dannosa discriminazione e con il suo articolo unico chiede la estensione integrale delle norme contenute nella legge 14 febbraio 1970, n. 57 ai sottufficiali che avendo comunque prestato servizio negli anni 1940-1945 nelle forze ar-

mate o nei corpi armati dello Stato oppure nei rispettivi servizi si trovano tutt'ora inquadrati come guardie o appuntati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme contenute nella legge 14 febbraio 1970, n. 57, sono estese alle guardie ed agli appuntati, attualmente in servizio nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che negli anni 1940-1945 hanno comunque prestato servizio con il grado di sottufficiale nelle forze armate o nei corpi armati dello Stato o nei relativi servizi.